Diritto all'ambiente
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

IMPORTANTE PRONUNCIA DEL TRIBUNALE PENALE DI BOLOGNA: ANCORA UNA CONFERMA DELLA RILEVANZA PENALE DELL'UTILIZZO DEL COLLARE ELETTRICO

Tribunale di Bologna Sentenza n. 2555 (08/10/07)

A cura della Dott.ssa Carla Campanaro

Avevamo già scritto sulle pagine di questo sito in merito all'annosa questione dell'utilizzo dei collari elettrici per cani in rapporto con la nuova normativa a tutela degli animali, legge 189 del 2004, in particolare citando una rilevante pronuncia della III Sezione Penale della Cassazione, n 15061 del 2007, per cui ***'il collare antiabbaio elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato ed a tal fine è legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza''***. Secondo questa sentenza, vale la pena ricordare, in un contesto di necessario contemperamento di esigenze, quale è l'art 544 ter I comma che punisce il cagionare lesioni ad un animale non *sic stantibus*, ma con il requisito d'illiceità speciale 'senza necessità', oltre che in via alternativa con quello di 'crudeltà', la Corte sottolinea che il concetto di necessità, idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi '***quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento*** (cfr ex multis Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).

L'8 ottobre 2007 il giudice della II Sezione penale del Tribunale di Bologna con la pronuncia oggi in commento di cui sono state pubblicate in questi giorni le motivazioni, facendo proprio l'assunto della Corte appena citato conferma in pieno la tesi seguita dalla Cassazione nonché dalle numerose Ordinanze

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

ministeriali e regolamenti comunali che di fatto vietano l'utilizzo di strumenti coercitivi come i collari elettrici perché produttivi di grave sofferenza immotivata agli animali, **condannando E.M. a 4000 euro di multa per aver usato collari elettrici nell'addestramento di cani provocandogli gravi sofferenze e violando così l'art. 544 ter comma II del codice penale per cui *"Chiunque, (…)sottopone animali a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro"***

La vicenda nacque dalla diffusione di immagini realizzate con telecamera nascosta poi trasmesse l'11 aprile 2005 da "Striscia la notizia" (Canale 5), che mostravano l'addestramento sistematico dei cani con i collari elettrici documentando inequivocabilmente la sofferenza dei cani che, ad ogni scossa ricevuta, guaivano intensamente. Da quel filmato è così scaturita la denuncia della LAV, presentata presso la Procura della Repubblica di Bologna seguita dall'avvocato Luca Ferrini del foro di Cesena che ha permesso la condanna in primo grado dell'addestratore.

A seguito della denuncia Lav infatti, è importante precisare come il p.m. emise un repentino decreto di perquisizione presso il centro di addestramento con conseguente sequestro probatorio del collare elettrico di marca INNOTEK-1200E ivi reperito. Tale collare fu in seguito analizzato dal consulente tecnico del pm, docente di fisica medica presso la facoltà di medicina dell'Università di Bologna, che poteva così constatare come gli elettrodi posti nel collare che trasmettevano corrente direttamente nel collo dell'animale, avendo varie intensità, potevano divenire via via più intollerabili più si saliva di grado. L'addestratore, stando ai filmati reperiti ed alle testimonianze raccolte, usava sistematicamente tale tipologia di strumento per addestrare, peraltro congiuntamente con il collare a strozzo anch'esso ritenuto dai giudici produttivo di danni fisici e sofferenze dell'animale, per cui è stato ritenuto in punto di diritto penalmente responsabile di maltrattamento di animali, ai sensi dell'art 544 ter comma II c.p.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

In particolare il Tribunale contesta all'addestratore, nei due giorni documentati dalle riprese di Striscia, un trattamento dannoso alla salute degli animali ivi custoditi statuendo testualmente che l'uso del collare elettrico con finalità punitive di addestramento '***costituisce trattamento dannoso poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionare i riflessi dell'animale ed indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamenti desiderati produce nell'animale effetti collaterali quali pausa, ansia, depressione ed aggressività***.'

Inoltre il Tribunale, investito della questione, si pronuncia sull'interpretazione del secondo comma **dell'art 544 ter c.p. che punisce trattamenti che procurano un danno alla salute dell'animale**, per stabilirne l'essenza di reato di mera condotta, analogamente al reato di doping previsto dal medesimo articolo per cui non è necessario il verificarsi concreto dell'evento di danno, '***essendo sufficiente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione a porre in essere condotte di per se lesive dell'integrità fisica dell'animale'.***

Peraltro, ragiona il Tribunale dopo questa breve disamina sulla portata applicativa del reato in questione, è evidente che nel caso di specie sia stato ampiamente documentato anche e comunque il danno concreto, sia fisico che psicofisico, che i cani provavano nell'essere sottoposti all'utilizzo del collare in questione. **Il collare elettrico, stando alle parole dei giudici, è potenzialmente idoneo ad incidere sull'integrità psicofisica dell'animale,** come dimostrato dalla cospicua bibliografia del consulente del p.m. per cui l'uso di tali apparecchiature ingenera paura, dolore e sofferenza sui cani il cui benessere ne risulta compromesso in maniera significativa. Secondo i consulenti **i collari elettrici sono a tutti gli effetti *degli 'abusi' nelle pratiche di addestramento in quanto apportatori non solo di immediata sofferenza ma forieri anche di conseguenza negative sull'equilibrio psichico o comportamentale dell'animale***, effetti lesivi peraltro paradossalmente riconosciuti anche dai consulenti della difesa che comunque rilevano che l'uso 'scorretto' di tali strumenti può essere estremamente lesivo da un punto di vista psicologico analogamente alle percosse ed ai maltrattamenti,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

dimostrando l'incontestabilità scientifica dei danni causati ai cani dall'uso di tali strumenti.

E' evidente inoltre che in casi di persistente disobbedienza di un cane si impone l'uso ai massimi dosaggi di tali strumenti coercitivi con le ovvie conseguenze nel campo del dolore e della sofferenza dell'animale, di cui l'addestratore nel caso di specie è stato ritenuto colpevole.

E così il Tribunale penale di Bologna, con la sentenza in commento ha ancora una volta confermato che l'addestramento di cani mediante collare elettrico costituisce una pratica che 'sottopone l'animale ad ingiustificata sofferenza fisica, psicologica e stress e dunque costituisce reato', come dimostrato anche dai divieti scaturiti dall'Ordinanza '*Divieto dell'uso di collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani'* dell'allora Ministro della Salute Storace del 5 luglio 2005 e dall'Ordinanza 12 dicembre 2006 '*Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione di cani*' del Ministro Turco, entrambe sospese al Tar del Lazio per motivi formali, chiarendo che la tutela sostanziale dell'animale deve prevalere '*rispetto a ragioni di opportunità e convenienza dei loro padroni '* .

In definitiva chi opera oggi nel settore dell'addestramento non può essere in alcun modo esente dall'applicazione della nuova e più restrittiva disciplina a tutela degli animali, legge 189 del 2004, ed ha dunque il dovere di improntare ed adeguare la propria attività ai principi sottesi alla norma, perché ancora una volta è importante sottolineare che tutto ciò che non è espressamente consentito da discipline di settore inerenti gli animali, ma anzi nel caso *de quo* trattasi addirittura di condotte vietate da Ordinanze ministeriali, pacificamente ricade nella normativa penale generale citata, se causa di maltrattamento e sofferenza.

Carla Campanaro

Pubblicato il 2 febbraio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248